

Comune di Borghetto Lodigiano
(Provincia di Lodi)

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEL SERVIZIO CIMITERIALE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 23/01/1995
Modificato con deliberazione C.C. n. 33 del 09/05/1996
Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 12/03/1999
Modificato con deliberazione C.C. n. 36 del 22/06/2001
Modificato con deliberazione C.C. n. 42 del 10/10/2003
Modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 30/05/2006
Modificato con deliberazione C.C. n. 20 del 29/04/2011
Modificato con deliberazione C.C. n. 37 del 29/09/2011

INDICE

Pagina

CAPITOLO I

Comunicazione e registrazione dati mortalità

Art. 1	Comunicazione dati	7
Art. 2	Schede di morte	7
Art. 3	Certificazioni	7
Art. 4	Prestazioni a privati	7

CAPITOLO II

Denuncia della causa di morte e accertamenti dei decessi

Art. 5	Dichiarazione di morte	8
Art. 6	Informazione di morte	8
Art. 7	Morte su suolo pubblico	8
Art. 8	Doveri del medico	8
Art. 9	Morte per malattia infettiva	9
Art. 10	Rinvenimento di cadaveri o parti	9
Art. 11	Intervento medico necroscopo	9
Art. 12	Nati morti	9
Art. 13	Autorizzazione alla rimozione	10
Art. 14	Nulla-osta Autorità Giudiziaria	10
Art. 15	Operazioni chirurgiche	10
Art. 16	Prodotti concepimento	10
Art. 17	Riscontro diagnostico	10
Art. 18	Radioattività	11
Art. 19	Comunicazione riscontro diagnostico	11

CAPITOLO III

Periodi di osservazione dei cadaveri

Art. 20	Periodo di osservazione	12
Art. 21	Morte improvvisa	12
Art. 22	Malattia infettiva riduzione periodo osservazione	12
Art. 23	Manifestazioni di vita	12
Art. 24	Locale per osservazione salme	12
Art. 25	Funzioni obitoriali	13
Art. 26	Obitorio	13
Art. 27	Celle frigorifere	13

CAPITOLO IV

Deposizione dei cadaveri nei feretri

Art. 28	Rimozione del cadavere	14
Art. 29	Predisposizione del feretro	14
Art. 30	Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva	14
Art. 31	Misure protettive per radioattività	14
Art. 32	Deposizione feretri per inumazione	14

CAPITOLO V**Trasporto dei cadaveri**

Art. 33	Trasporto dei cadaveri	16
Art. 34	Servizi e trattamenti speciali	16
Art. 35	Trasporto nel territorio comunale	16
Art. 36	Trasporto morti sul suolo pubblico	16
Art. 37	Prescrizioni	16
Art. 38	Cortei funebri	17
Art. 39	Soste dei cortei	17
Art. 40	Trasporto per cremazione	17
Art. 41	Trasporto fuori Comune o all'Estero	17
Art. 42	Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori Comune	17
Art. 43	Deroghe per casse di materiali diversi	17
Art. 44	Decreto di autorizzazione al trasporto	18
Art. 45	Trasporto fuori Comune	18
Art. 46	Trasporto di salme Stati diversi	18
Art. 47	Feretro proveniente da altro Comune	18
Art. 48	Transito convoglio funebre	18
Art. 49	Trasporto di salme per ragioni scientifiche	18
Art. 50	Trasporto resti mortali	19
Art. 51	Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico	19

CAPITOLO VI**Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri e norme tecnico- costruttive**

Art. 52	Cimitero	20
Art. 53	Cadaveri ricevuti al cimitero	20
Art. 54	Deroga di sepoltura	20
Art. 55	Vigilanza e controllo	20
Art. 56	Custodia	20
Art. 57	Registri	21
Art. 58	Accettazione salme	21
Art. 59	Obbligo di registrazione	21
Art. 60	Composizione del cimitero	21
Art. 61	Planimetria del cimitero	22
Art. 62	Costruzione o ampliamento del cimitero	22
Art. 63	Fascia di rispetto cimiteriale	22
Art. 64	Campi di inumazione	22
Art. 65	Approvvigionamento e dotazione cimiteriale	22
Art. 66	Monumenti e lapidi	22
Art. 67	Camera mortuaria	23
Art. 68	Ossario	23

CAPITOLO VII**Inumazioni**

Art. 69	Idoneità campi di inumazione	24
Art. 70	Cippi cimiteriali	24
Art. 71	Tecnica di escavazione e colmataura fossa	24

	Pagina	
Art. 72	Caratteristiche tecniche delle fosse	24
Art. 73	Inumazione con casse di legno	24
Art. 74	Caratteristiche delle casse di legno	25
Art. 75	Inumazione	25
Art. 76	Ornamento delle tombe	25
Art. 77	Collocamento di croci o lapidi	26

CAPITOLO VIII

Sepulture private - tumulazioni

Art. 78	Sepulture private	27
Art. 78	Concessioni cimiteriali - criteri	27
	BIS	
Art. 78	Assegnazione gratuita di sepoltura ai cittadini illustri o benemeriti	27
	ter	
Art. 79	Salme destinate alla tumulazione	27
Art. 80	Tassa di concessione	27
Art. 81	Spese di manutenzione	27
Art. 82	Modalità costruttiva delle sepolture	28
Art. 83	Concessione tombe di famiglia	28
Art. 84	Tumulazioni temporanee	28
Art. 85	Ornamenti e decorazioni loculi	29
Art. 86	Area cimiteriale	29
Art. 87	Regime tombe di famiglia	29
Art. 88	Autorizzazione delle opere nel cimitero	30
Art. 89	Concessioni	30
Art. 90	Revoca di concessione	30
Art. 91	Retrocessione ossari, loculi e tombe	30
Art. 91	Rinuncia a concessione di aree senza costruzione o con parziale o totale costruzione	31
	bis	
	di cappelle da parte dei privati	
Art. 91	Rinuncia a concessioni di cappelle della durata di anni 65/99 o perpetue	32
	ter	
Art. 92	Forma della concessione	32
Art. 93	Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi	32

CAPITOLO IX

Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie

Art. 94	Crematori	33
Art. 95	Cremazione	33
Art. 96	Esecuzione cremazione	33
Art. 97	Raccolta delle ceneri	34
Art. 98	Dimensione delle urne	34
Art. 99	Caratteristiche degli edifici cinerari	34
Art.100	Trasporto delle urne	34
Art.101	Cinerario comune	34
Art.102	Consegna delle ceneri	34
Art.103	Autopsie	34
Art.104	Risultati delle autopsie	35
Art.105	Imbalsamazione	35
Art.106	Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività	35

CAPITOLO X**Esumazioni ed estumulazioni**

Art.107	Esumazioni ordinarie	36
Art.108	Esumazioni straordinarie	36
Art.109	Tempi di mineralizzazione	36
Art.110	Rinvenimento resti ed oggetti	36
Art.111	Rifiuti attività cimiteriale	37
Art.112	Divieto apertura feretri	37
Art.113	Estumulazioni	37
Art.114	Ordine di esumazione	37
Art.115	Verbale di estumulazione	37
Art.116	Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa	38
Art.117	Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione	38
Art.118	Divieto operazioni su salme	38
Art.119	Diritti per servizi	38

CAPITOLO XI**Esecuzione lavori nel cimitero**

Art.120	Obblighi imprese appaltatrici	40
Art.121	Esecuzione lavori privati	40
Art.122	Accertamento lavori eseguiti	40
Art.123	Lavori appaltati dal Comune	40
Art.124	Deposito materiali	41
Art.125	Uso di mezzi e macchinari	41
Art.126	Materiali di scarto	41
Art.127	Orario dei lavori	41

CAPITOLO XII**Illuminazione votiva**

Art.128	Illuminazione elettrica votiva	42
Art.129	Richiesta del servizio	42
Art.130	Durata dell'abbonamento	42
Art.131	Tariffe	42
Art.132	Revisione canone	42
Art.133	Modalità di versamento	43
Art.134	Inadempienze	43
Art.135	Esecuzione impianto	44
Art.136	Modifiche agli impianti	44
Art.137	Doveri dell'utente	44
Art.138	Cause di forza maggiore	44
Art.139	Reclami e segnalazioni	44

CAPITOLO XIII**Norme generali di vigilanza**

Art.140	Sepolture private fuori dal cimitero	46
Art.141	Applicabilità della tassa di concessione	46
Art.142	Gestione del cimitero	46
Art.143	Orario	46
Art.144	Divieti d'ingresso	46
Art.145	Mantenimento viale e parti comuni	46
Art.146	Cura delle tombe	47
Art.147	Rimozione ornamenti	47
Art.148	Divieto asportazione oggetti	47
Art.149	Danni alle strutture cimiteriali	47
Art.150	Presenza alle esumazioni straordinarie	47
Art.151	Comportamento dei visitatori al cimitero	47
Art.152	Custodia	47
Art.153	Incarichi specifici custode	48
Art.154	Mansioni del custode	48
Art.155	Divisa e contegno	48

CAPITOLO XIV**Contravvenzioni e disposizioni finali**

Art.156	Sanzioni amministrative pecuniarie	49
Art.157	Richiami	49
Art.158	Esecutività	49

Allegato A)

Allegato B)

CAPITOLO I

Comunicazione e registrazione dati mortalità

Art. 1 - Comunicazione dati

1. Il Comune conserva e tiene aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.
2. L'Ufficio dello Stato Civile del Comune deve far pervenire, mensilmente, al Servizio n. 1 della Unità Sanitaria Locale nel cui territorio è ricompreso, l'elenco dei deceduti fra la popolazione residente, inviando copia della scheda di morte (Allegato A).

Art. 2 - Schede di morte

1. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche (Allegato B).
2. Il Sindaco è tenuto alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici e delle autopsie al fine di rettificare la scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 T.U.L.S. approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 3 - Certificazioni

1. Le certificazioni e gli accertamenti del Servizio Cimiteriale ed eventuali prestazioni medico-legali sono attribuite all'A.S.L. competente per territorio che ne assicura la attuazione e svolgimento tramite gli operatori del competente servizio.

Art. 4 - Prestazioni a privati

1. Le prestazioni di cui all'art. 3 qualora rese nell'interesse di privati e salvo diversa specifica normativa, comportano a carico degli interessati l'onere di una tariffa stabilita nel rispetto della normativa vigente. Le tariffe vengono rimosse dagli appositi uffici amministrativi dell'A.S.L. competente per territorio e nulla è dovuto direttamente ai sanitari accertatori.

CAPITOLO II

Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi

Art. 5 – Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da loro delegato o in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile.”;

Art. 6 - Informazione di morte

1. All'infuori dei casi contemplati dall'articolo precedente, chiunque ha notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso avvenuto in persona priva di assistenza, è tenuto ad informare il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza, aggiungendo quelle notizie che potessero giovare per stabilire le cause della morte.

Art. 7 - Morte su suolo pubblico

1. Nei casi di morte sul suolo pubblico, quando per il breve tempo trascorso o per mancanza di caratteri assodati di morte, essa non possa ritenersi che presunta, il corpo sarà trasportato con riguardo alla sua abitazione o alla camera di osservazione del cimitero.
2. Quando invece la morte possa essere tosto accertata, il trasporto potrà farsi direttamente anche alla camera di deposito del Cimitero, a meno che non vi sia sospetto di reato, nel qual caso il corpo non potrà essere rimosso che dopo la visita giudiziaria.

Art. 8 - Doveri del medico

1. A termini della lettera a) dell'art. 103 T.U. delle Leggi Sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, tutti gli esercenti la professione di medico devono in ogni caso di morte di persona da essi assistita, denunciare al Sindaco la malattia che secondo la loro scienza e coscienza ne è stata la causa. La denuncia della causa di morte, di cui al comma precedente, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda stabilita dal Ministero della Sanità di intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
2. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

3. L'obbligo di denunciare la causa riconosciuta della morte all'Ufficiale dello Stato Civile è pure fatto ai medici settori che siano incaricati di eseguire le autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico.

4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185 e si devono osservare a seconda che si tratti di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria le disposizioni contenute negli artt. 39 e 45 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

5. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo, nominato dalla A.S.L. competente per territorio.

6. Presso il Comune dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e relativa causa di morte, così come previsto dall'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 9 - Morte per malattia infettiva

1. Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazioni immediatamente all'A.S.L. competente per territorio dove è avvenuto il decesso.

Art. 10 - Rinvenimento di cadaveri o parti

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadaveri o anche di resti mortali o di ossa umane chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco che ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed alla A.S.L. competente per territorio.

2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'A.S.L. competente per territorio incaricata dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

3. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 11 - Intervento medico necroscopo

1. "Ricevuta la denuncia di un decesso verificatosi nel Comune, il Sindaco richiede al Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio l'intervento del medico necroscopo.

2. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata entro le ventiquattro ore dalla morte."

3. Il medico necroscopo accerta la morte e redige l'apposito certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 09/07/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile.

Art. 12 - Nati morti

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 R.D. 09/07/1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile, si seguono le disposizioni stabilite dagli artt. da 1 a 6 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.

2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi, indicati dall'art. 7, comma 2° e 3°, del D.P.R. citato, gli interessati sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L. competente per territorio accompagnata da apposito certificato medico.

Art. 13 - Autorizzazione alla rimozione

1. Sulla base della dichiarazione dei medici incaricati di constatare il decesso, quando la morte è accertata e non presumibilmente dovuta a causa delittuosa, il Sindaco o per esso l'Ufficiale di Stato Civile, autorizzerà le pratiche per il trasporto, la sepoltura nel cimitero, per l'imbalsamazione o per la cremazione.

2. Sono fatti salvi i controlli disposti dal Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio.

Art. 14 - Nulla-osta Autorità Giudiziaria

1. Sul dubbio che un decesso sia dovuto a causa delittuosa, l'autorizzazione alle pratiche di cui all'articolo precedente sarà subordinata al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria. In questa ipotesi, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità stessa non avrà date le opportune disposizioni.

Art. 15 - Operazioni chirurgiche

1. Per la inumazione di parti del corpo umano asportate in seguito ad operazioni chirurgiche, è sufficiente la richiesta dettagliata e circostanziata al Sindaco che provvederà per l'inumazione facendo redigere analogo verbale da depositare negli atti coll'indicazione del preciso luogo di seppellimento nel cimitero.

Art. 16 - Prodotti concepimento

1. I medici e le ostetriche hanno pure l'obbligo di notificare allo Stato Civile i prodotti del concepimento espulsi dopo il 6° mese di gravidanza ed i nati morti dopo il 7° mese fino al termine della gestazione .

2. Nella dichiarazione verrà indicata l'età di vita intrauterina, il sesso se riconoscibile, e le cause certe o probabili della morte de feto e quelle dell'aborto. Nel cimitero si dovrà riservare uno spazio per il seppellimento dei prodotti del concepimento dopo il quarto mese e dei nati morti.

Art. 17 - Riscontro diagnostico

1. I cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, sono sottoposti al riscontro diagnostico secondo le norme della legge 13 Febbraio 1961, n. 83.

2. Allo stesso riscontro sono sottoposti i cadaveri delle persone decedute nella Casa di Riposo quando il direttore o il medico curante lo disponga per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

3. Il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la

morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause della morte.

4. Il riscontro diagnostico è eseguito - alla presenza del primario o curante, ove questi lo ritenga necessario – nell'ospedale dell'anatomopatologo ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

5. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

6. Restano salvi i poteri dell'Autorità Giudiziaria nei casi di competenza.

Art. 18 - Radioattività

1. I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69, 74 del Decreto del Presidente 13 Febbraio 1964, n. 185.

Art. 19 - Comunicazione riscontro diagnostico

1. I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della causa di cura comunicati al Sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'A.S.L. competente per territorio, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del Testo Unico delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265.

3. Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

CAPITOLO III

Periodi di osservazione dei cadaveri

Art. 20 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa né essere sottoposto ad autopsia, imbalsamazione, e trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti così come stabilito dall'art. 8 del D.P.R. n. 285/90.

2. Sono fatte salve le disposizioni sui trapianti d'organo (Legge n. 644/75).

Art. 21 Morte improvvisa

1. Nei casi di morte improvvisa, ed in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione dovrà essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 22 - Malattia infettiva riduzione periodo osservazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva o il cadavere presenti segni d'iniziata putrefazione, od altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione nel luogo del decesso o nella apposita camera mortuaria, a meno di 24 ore. Potrà ordinarne anche il trasporto urgente in carro apposito chiuso alla camera mortuaria del cimitero per il periodo d'osservazione di legge, disponendo per la disinfezione dei locali d'abitazione del defunto.

Art. 23 - Manifestazioni di vita

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio adotta le misure sanitarie necessarie nel caso di deceduti per malattia infettivo-diffusiva di cui all'elenco del Ministero della Sanità.

Art. 24 - Locale per osservazione salme

1. Nell'apposito locale del cimitero previsto dall'art. 12 D.P.R. 285/90, possono riceversi e tenersi in osservazione le salme:

- a) di persone morte in abitazioni inadatte nelle quali sia pericoloso il mantenimento per il periodo di osservazione prescritto;
- b) di persone morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o luogo pubblico;
- c) di ignoti, di cui debba farsi esposizione al pubblico per riconoscimento.

2. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi, deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'A.S.L. competente per territorio, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 Febbraio 1964, n. 185.

3. I cadaveri di cui alle lettere a) e b) potranno essere assistiti, fatte salve le misure cautelative prescritte dall'A.S.L. competente per territorio.

4. In mancanza di assistenza da parte di parenti o altri interessati, dovrà essere disposta la sorveglianza del custode.

Art. 25 - Funzioni obitoriali

1. Il Comune dispone di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

b) deposito per periodo indefinito a disposizione dell'Autorità Giudiziaria;

c) deposito riscontro diagnostico o autopsia.

Art. 26 - Obitorio

1. Il Comune può istituire i depositi di osservazione e gli obitori sia nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

Art. 27 - Celle frigorifere

1. Spetta all'A.S.L. competente per territorio individuare gli obitori e i depositi di osservazione che debbono essere dotati di celle frigorifere. Al loro allestimento ed esercizio provvede il Comune cui l'obitorio e il deposito di osservazione appartengono.

CAPITOLO IV

Deposizione dei cadaveri nei feretri

Art. 28 - Rimozione del cadavere

1. Trascorso il periodo di osservazione di cui agli artt. 20 e seguenti del presente Regolamento, il cadavere può essere rimosso per la deposizione nel feretro.

Art. 29 - Predisposizione del feretro

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre o neonato, morti nell'atto del parto.

2. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito o almeno decentemente avvolto in un lenzuolo.

Art. 30 - Predisposizione del feretro in caso di morte per malattia infettiva-diffusiva

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

2. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria.

Art. 31 - Misure protettive per radioattività

1. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'A.R.P.A. competente per territorio dispone le necessarie misure protettive per evitare la contaminazione ambientale.

Art. 32 - Deposizione feretri per inumazione

1. I feretri destinati all'inumazione devono essere di legno di spessore non inferiore a cm. 2 anche nei punti ove siano presenti eventuali intagli ed inoltre dovranno avere al fondo uno strato di segatura di legno o di altro materiale assorbente biodegradabile.

2. Per le tumulazioni, anche se temporanee in tombe o in cappelle private a carattere pubblico, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica di spessore non inferiore a mm.0,660 se di zinco e mm. 1,5 se di piombo, chiuse mediante saldatura e quindi in altra cassa di legno con pareti di spessore di almeno 25 mm.; eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

3. Per le tumulazioni, anche se temporaneamente in tombe o cappelle private, i cadaveri devono essere chiusi in cassa metallica dello spessore non inferiore a 0,660 di millimetri se di zinco, a 1,5 se di piombo, saldato a fuoco, a perfetta tenuta e quindi in altra cassa di legno forte con pareti spesse non meno di 2,5 centimetri.

4. Tra la cassa di legno e quella di zinco, sul fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

CAPITOLO V

Trasporto dei cadaveri

Art. 33 - Trasporti dei cadaveri

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è, di regola, oneroso secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale tenendo conto delle norme di cui all'art. 16 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n. 285.
2. E' in facoltà del Comune disporre il trasporto gratuito dei cadaveri al cimitero in presenza di particolari situazioni di disagio economico.

Art. 34 - Servizi e trattamenti speciali

1. Il trasporto come sopra può essere fatto a cura della famiglia con servizi e trattamenti speciali.
2. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
3. Per quanto riguarda i carri destinati al trasporto dei cadaveri e le loro rimesse si osservano le norme di cui agli artt. 20 e 21 del citato D.P.R. n. 285/90.
4. Il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio esegue gli accertamenti necessari all'osservanza di dette disposizioni.

Art. 35 - Trasporto nel territorio comunale

1. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli che seguono. Il decreto di autorizzazione deve essere comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 36 - Trasporto morti sul suolo pubblico

1. I morti giacenti sul suolo pubblico e i morti negli stabilimenti o lungo la via per infortunio o altra causa verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero e si dovrà disporre in modo che il custode possa avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 37 - Prescrizioni

1. Ove non siano state osservate le prescrizioni di cui al primo capoverso dell'art. 31, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 36, può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso, e con l'osservanza di speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dal Coordinatore dell'A.S.L. competente per territorio.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti nel successivo articolo quando si tratti di malattie infettive diffuse di cui all'elenco citato nel primo capoverso.

Art. 38 - Cortei funebri

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dalla abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 39 - Soste dei cortei

1. I cortei funebri non debbono, di regola, far soste lungo la strada, ne possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

2. Il Sindaco, di volta in volta, su richiesta degli interessati può autorizzare il luogo e le modalità per la sosta di cadaveri in transito.

Art. 40 - Trasporto per cremazione

1. Il trasporto di un cadavere in altro Comune per essere cremato e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco. Al rilascio del decreto di autorizzazione di cui al precedente articolo 36 è sottoposto anche il trasporto delle ceneri in altro Comune.

Art. 41 - Trasporto fuori Comune o all'Estero

1. Per il trasporto all'estero, o dall'estero o da Comune a Comune, ond'essere inumate, tumulate o cremate, le salme dovranno essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed essere osservate scrupolosamente anche per quanto riguarda il confezionamento del feretro, le disposizioni dell'art. 30 del D.P.R. 285/90.

2. Nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U.

3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo alle salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo ventiquattro ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le quarantottore dal decesso.

4. Le prescrizioni di cui sopra non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 42 - Impiego della sola cassa di legno per trasporto fuori Comune

1. Può essere impiegata la sola cassa di legno per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 km., salvo il caso di trasporto di morti per malattie infettive-diffusive e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre.

Art. 43 - Deroche per casse di materiali diversi

1. L'autorizzazione all'uso di casse di materiali diversi, per il trasporto di salme da Comune a Comune, anche su richiesta degli interessati, spetta al Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Art. 44 - Decreto di autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori dal Comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco dove è avvenuto il decesso.

Art. 45 - Trasporto fuori Comune

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 46 - Trasporto di salme Stati diversi

1. Per i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, 10 Febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D. 1° Luglio 1937, n. 1379, che prevede il rilascio del passaporto mortuario si richiamano le norme di cui all'art. 27 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.

2. Per il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano si richiama la convenzione 28 Aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D. 16 Giugno 1938, n. 1055.

3. Per l'introduzione e l'estradizione di salme provenienti o dirette verso Stati non aderenti alla citata convenzione di Berlino, si fa riferimento agli articoli 28 e 29 del citato R.D. 10/09/90, n. 285.

Art. 47 - Feretro proveniente da altro Comune

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'Estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode il permesso di seppellimento per le modalità di registrazione di cui all'art. 155, n.7, del presente Regolamento. Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole della Autorità Sanitaria competente rispetto alla provenienza.

Art. 48 - Transito convoglio funebre

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente, quanto per il fatto che un feretro, debba attraversare in transito il territorio comunale il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

Art. 49 - Trasporto di salma per ragioni scientifiche

1. Alle norme che precedono sono soggetti anche i trasporti entro il territorio comunale o da o per altri Comuni, dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, richiamando per quanto concerne la riconsegna della salma quanto disposto dall'art. 35 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.

Art. 50 - Trasporto resti mortali

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli artt. 36 e 47 precedenti non è soggetto ad alcune delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto salme. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili, debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 saldata e recante il nome e cognome del defunto.

2. Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.

Art. 51 - Rilascio di cadaveri per studio e prelievo per trapianto terapeutico

1. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, dovrà avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.

2. Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico anche per quanto concerne l'accertamento della morte segue le norme della legge 2 Dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

CAPITOLO VI

Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri e norme tecnico-costruttive

Art. 52 - Cimitero

1. Il Comune dispone di un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione. Anche le frazioni possono disporre di propri cimiteri.

2. E' ammessa la costituzione in consorzio fra Comuni per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini in tal caso le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i Comuni consorziati in ragione della loro popolazione.

Art. 53 - Cadaveri ricevuti al cimitero

1. Nel cimitero sono ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso - durante la vita - la loro residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso ma aventi diritto ad una sepoltura privata di famiglia nel cimitero stesso;
- d) i nati morti di cui all'art. 12 e i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Art. 54 - Deroqa di sepoltura

1. Salvo quanto previsto dall'articolo precedente il Sindaco può autorizzare, per giustificati motivi, la sepoltura a pagamento, compatibilmente con le disponibilità anche ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art. 55 - Vigilanza e controllo

1. La vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.

2. Il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio controlla il funzionamento del cimitero e dei cimiteri delle frazioni proponendo, se del caso, al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare un regolare servizio.

Art. 56 - Custodia

1. Al cimitero è assicurato un servizio di custodia.

2. Il responsabile del servizio di custodia o il custode sono tenuti a ritirare e conservare presso di se l'autorizzazione per la sepoltura, a effettuare le iscrizioni e tenere i registri nei modi previsti dall'art. 52 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.

Art. 57 - Registri

1. L'esibizione dei registri è obbligatoria a richiesta degli organi di controllo.
2. Un esemplare del registro, a fine anno, è consegnato all'archivio comunale, l'altro è conservato dal custode.

Art. 58 - Accettazione salme

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato, se non sia accompagnato dall'autorizzazione scritta rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile a norma dell'art. 141 del R.D. 9 Luglio 1939, n. 1238. La medesima autorizzazione è necessaria per le parti di cadavere ed ossa umane contemplate all'art. 36.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dal Responsabile Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L. competente per territorio.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento al Coordinatore del Servizio dell'A.S.L. competente per territorio, accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Art. 59 - Obbligo di registrazione

1. Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 59, egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:
 - a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 59, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
 - b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
 - c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori da cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
 - d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

Art. 60 - Composizione del cimitero

1. Il cimitero si compone:

- a) di fosse comuni;
- b) di tombe di famiglia;
- c) di loculi individuali;
- d) di tombe monumentali;
- e) di ossari individuali per resti mortali;:
- f) di colombario o nicchia per raccogliere le urne con le ceneri dei cremati;
- g) altre varie strutture previste dal D.P.R. n. 285/90.

Art. 61 - Planimetria del cimitero

1. Gli uffici comunali sono datati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Art. 62 - Costruzione o ampliamento del cimitero

1. I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi, sono deliberati dal Consiglio Comunale dopo l'iter procedurale previsto dagli artt. 55 e 56 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.

Art. 63 - Fascia di rispetto cimiteriale

1. Il cimitero deve essere isolato dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art.338 T.U. leggi sanitarie, approvato con R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni.
2. Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri Comuni.
3. E' vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti.

Art. 64 - Campi di inumazione

1. In ogni cimitero è prevista una superficie di terreno, destinata ai campi di inumazione.
2. Tale area deve essere determinata a sensi di cui all'art. 58, 2° comma, e art. 59 del D.P.R. 10/09/90, n. 285.

Art. 65 - Approvvigionamento e dotazione cimiteriale

1. Il cimitero deve disporre:
 - a) di acqua potabile e servizi igienici a disposizione del pubblico e del personale addetto al cimitero;
 - b) di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche;
 - c) di muro o altra idonea recinzione avente un'altezza non inferiore a metri 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 66 - Monumenti e lapidi

1. Per le sepolture private i concessionari possono innalzare monumenti ed applicare lapidi secondo le norme e condizioni previste dal presente Regolamento.

2. Il Comune, previa diffida agli aventi titolo anche a mezzo di pubbliche affissioni, può provvedere alla rimozione dei manufatti abbandonati, in cattivo stato di conservazione o pericolanti.

Art. 67 - Camera mortuaria

1. Il cimitero dispone di una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione funziona come tale la camera mortuaria. In questi casi il corpo deve essere posto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e sottoposto a sorveglianza.
3. La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti costruttivi e funzionali previsti dagli artt. 64 D.P.R. n. 285/90.
4. La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria oltre a quelli di cui all'art. 66, comma 2° del D.P.R. cita to.

Art. 68 - Ossario

1. Il cimitero dispone di un ossario consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dall'esumazioni e che si trovino in condizione di completa mineralizzazione tanto da essere raccolte in cassette-ossario previo parere del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio
2. L'ossario deve essere costruito in modo da impedire al pubblico la vista delle ossa.

CAPITOLO VII

Inumazioni

Art. 69 - Idoneità campi di inumazione

1. Il cimitero ha campi destinati alla sepoltura per inumazioni, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, a proprietà meccaniche e fisiche e al livello della falda idrica.
2. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Art. 70 - Cippi cimiteriali

1. Ogni fossa nei campi d'inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente.
2. Su tale cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 71 - Tecnica di escavazione e colmata fossa

1. Ciascuna fossa deve essere scavata a almeno due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 72 - Caratteristiche tecniche delle fosse

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Le fosse per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e debbono distare almeno n. 0,50 da ogni lato.
2. I vialetti fra le fosse per inumazioni debbono realizzarsi come previsto all'art. 72, 2° comma, del D.P.R. n. 285/90.

Art. 73 - Inumazione con casse di legno

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in casse di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 74 - Caratteristiche della casse di legno

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.
2. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.
3. Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.
4. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
5. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
6. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
7. E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
8. Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
9. Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione dei dati anagrafici e di morte del defunto.
10. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Art. 75 - Inumazione

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto a decenza. L'operazione verrà fatta con corde a braccia o mediante mezzo meccanico sicuro. Deposito il feretro nella fossa questa verrà subito riempita come indicato nel precedente art. 72.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. E' pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art. 76 - Ornamento delle tombe

1. Tanto sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe nei campi, si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché con le radici e coi rami non ingombrino le tombe vicine. Le aiuole non potranno occupare che soltanto la superficie della fossa sulle tombe private sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a m. 1,10. Le piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e debbono, nel caso, venire ridotti alla suddetta altezza a semplice invito del Comune. In caso di inadempienza, si provvederà di autorità allo sgombero, al taglio ed anche allo sradicamento. All'infuori di quanto è stato indicato negli articoli antecedenti e seguenti per le fosse del campo è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art. 77 - Collocamento di croci o lapidi

1. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra o marmo entro le dimensioni indicate nell'allegata tabella C previo pagamento della relativa tassa. Le dimensioni dei monumenti funebri delle tombe a inumazione non possono superare i 2/3 della superficie.

2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune. E' concesso il diritto di rinnovazione per altri dieci anni dietro pagamento della tassa intera in vigore all'epoca della scadenza.

3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro domanda è facoltà della Giunta Municipale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

CAPITOLO VIII

Sepolture private - Tumulazioni

Art. 78 - Sepolture private

1. Il Comune può porre, a disposizione dei privati:

- a) aree per tombe di famiglia o monumentali;
- b) tombe o forni o loculi individuali;
- c) nicchie ossario per la raccolta di resti mortali individuali.

Art. 78 bis - Concessioni cimiteriali - criteri

Per la concessione di aree cimiteriali, loculi, ossari, tombe e cappelle il Comune osserverà l'ordine cronologico di presentazione al protocollo delle richieste, comunque riservando priorità ai residenti nel Comune di Borghetto Lodigiano.

Art. 78 ter – Assegnazione gratuita di sepoltura ai cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero Comunale è riservata apposita cappella ove il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini benemeriti che si siano distinti per opere di impegno o per servizi resi alla comunità.

Il Sindaco potrà disporre anche, sempre previa deliberazione del Consiglio Comunale, l'apposizione all'interno della cappella di cui al comma 1, di una lapide a ricordo dei cittadini benemeriti tumulati al di fuori del territorio comunale.

Art. 79 - Salme destinate alla tumulazione

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a) e b) del precedente articolo 79, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/90.

2. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con i dati anagrafici e la data di morte del defunto.

Art. 80 - Tassa di concessione

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente, sono fissate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 81 - Spese di manutenzione

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi, sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 82 - Modalità costruttiva delle sepolture

1. Le nicchie ed i loculi sono capaci di un solo feretro e debbono costruiti con le modalità e le caratteristiche di cui all'art. 76 D.P.R. n. 285/90 seguendo in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del Coordinatore Sanitario dell'A.S.L. competente per territorio analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità.
2. Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo ne per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 35/50 dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.
4. Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso di tale forno, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune, riservata però agli eredi la facoltà di rinnovare la concessione per eguale periodo di tempo dietro pagamento dell'intero diritto di concessione in vigore all'epoca della scadenza.
5. I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali.

Art. 83 - Concessione tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia con partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - I) gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - II) i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - III) il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di area per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 84 - Tumulazioni temporanee

1. Può essere consentita la tumulazione temporanea di salma di persona estranea in tomba di famiglia quando il Comune sia sprovvisto di loculi cimiteriali o il richiedente sia già concessionario di area per la costruzione di tomba o cappella.
2. La tumulazione definitiva dovrà comunque avvenire al momento della disponibilità dei loculi comunali e non oltre due anni dalla concessione dell'area per la costruzione della tomba o della cappella.
3. Il richiedente della tumulazione temporanea dovrà costituire un deposito cauzionale pari alla tassa minima di concessione fissata per i loculi individuali.
4. Al momento della tumulazione definitiva sarà definito il conguaglio tra la tassa di concessione al momento vigente e il deposito cauzionale versato.

Art. 85 - Ornamenti e decorazioni loculi

1. Le lampade votive, le decorazioni e gli abbellimenti e le iscrizioni da porsi sulle lapidi delle nicchie e dei loculi non potranno essere eseguite e poste in opera se non dopo aver chiesto ed ottenuto il permesso del Comune. Comunque è vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i venticinque centimetri.

Art. 86 - Area cimiteriale

1. Potrà essere data in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali, su deliberazione della Giunta Comunale. Tali costruzioni potranno essere eseguite anche direttamente dai privati. Per la costruzione di tombe private si applica in fase autorizzativa la normale procedura per le pratiche edilizie e gli stessi potranno essere usati solo previa certificazione di idoneità rilasciata al Sindaco da parte del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio analogamente alla normale procedura per il rilascio del permesso di agibilità, fermo restando che le norme costruttive sono quelle stabilite dal D.P.R. n. 285/90.
2. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Servizio n. 1 dell'A.S.L. competente per territorio .

Art. 87 - Regime tombe di famiglia

1. Le tombe di famiglia potranno essere oggetto di cessione tra privati, solo in via eccezionale previa autorizzazione della Giunta Comunale, e dopo che questo organo avrà accertato che dalla cessione non risulti una lesione agli interessi del Comune e non risultino motivi di lucro o speculazione.
2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari all'importo del terreno secondo le tariffe vigenti. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbondanti; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

Art. 88 - Autorizzazione delle opere nel cimitero

1. Nessuna opera, di qualunque anche minima entità, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art. 89 - Concessioni

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni 50/99 salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo gli interessati dovranno chiederne la conferma: e ciò perché consti sempre all'Autorità comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento, la tomba o la cappella cadranno nella libera disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art. 90 - Revoca di concessione

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 Febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 Ottobre 1975, n. 803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 96 e seguenti del citato D.P.R. n. 285/90.

Art. 91 - Retrocessione ossari, loculi e tombe

1. Previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale è ammessa la retrocessione da parte dei privati concessionari di: **ossari**, loculi nuovi o già usati, resesi liberi per varie circostanze, tombe nuove.
2. Il concessionario **dell'ossario**, del loculo (fuori terra o nelle campate sotterranee) ha diritto al rimborso integrale del prezzo versato al Comune alla stipula dell'atto di concessione, esclusi gli oneri accessori, in caso di rinuncia allo stesso su richiesta di concessione area per cappella o cappella già edificata o tomba di famiglia nel Cimitero Comunale.
3. Il concessionario **dell'ossario**, del loculo (fuori terra o nelle campate esterne o sotterranee) ha diritto al rimborso del 70% del prezzo versato al Comune all'atto della stipula dell'atto di concessione, escluse le spese nel caso in cui rinunci alla concessione prima che **l'ossario**, il loculo sia occupato dalla salma come previsto in concessione.

4. Il concessionario **dell'ossario**, del loculo (fuori terra o nella campate esterne o sotterranee) ha diritto al rimborso del 50% del prezzo versato al Comune alla stipula dell'atto di concessione, escluse le spese, quando rinunci alla concessione prima della scadenza e renda libero e disponibile l'**ossario**, il loculo per rimozione della salma, consentendo al Comune di integrarsi nel possesso e nella disponibilità **dell'ossario**, del loculo stesso.

5. Il concessionario di tomba ha diritto al rimborso del 70% del prezzo versato al Comune alla stipula dell'atto di concessione esclusi gli oneri accessori, in caso di rinuncia alla stessa a seguito di richiesta di nuova concessione di area per cappella o per richiesta di cappella, a condizione che la tomba non sia mai stata occupata.

6. Qualora il concessionario rinunci alla concessione di una tomba prima della scadenza e la stessa non sia mai stata occupata sarà riconosciuto un rimborso pari al 50% del prezzo versato al Comune alla stipula dell'atto di concessione. Qualora la tomba oggetto di rinuncia sia già stata occupata non sarà riconosciuto alcun rimborso al concessionario.

ART. 91 bis - RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE SENZA COSTRUZIONE O CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE DI CAPPELLE DA PARTE DEI PRIVATI.

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia anticipata rispetto alla naturale scadenza della concessione di aree per la costruzione di cappelle da parte dei privati:

- quando non sia ancora iniziata la costruzione di cappella;
- quando il manufatto sia ancora utilizzabile solo se esista altra richiesta di concessione e sempreché il manufatto sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

a) Nel caso di area sulla quale non sia stata ancora costruita la cappella:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia, da parte del Comune, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.
- per concessioni perpetue, in misura pari al 30% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

b) Nel caso di area sulla quale sia già stata realizzata una cappella:

per concessioni perpetue o della durata di 99 anni, sarà corrisposto un rimborso in misura pari al 30% della tariffa di concessione che sarà stabilita per la concessione della stessa cappella in rapporto al valore intrinseco della cappella stessa, stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale. Eventuali costi di ripristino delle condizioni originarie di utilizzo della cappella verranno scomputati dal precitato valore di rimborso.

3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

4) Nel caso in cui si dovesse procedere alla demolizione del manufatto in quanto vetusto e non più utilizzabile le spese per la demolizione sono poste a carico del concessionario e si applicherà la disciplina prevista per retrocessione di area senza manufatto.

Art. 91ter - Rinuncia a concessioni di cappelle della durata di anni 65/99 o perpetue.

1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di cappelle costruite dal Comune a condizione che siano libere o liberabili da salme, ceneri o resti e che sia stata presentata una richiesta di concessione da altri.

2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 65 anni, in misura pari a 1/130 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- per concessioni della durata di anni 99 o perpetue, in misura pari ad 30% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune;

3) Eventuali costi di ripristino delle condizioni originarie di utilizzo della cappella (sia per le concessioni della durata di 65/99 anni che per quelle in perpetuo) verranno scomputati dal precitato rimborso.

4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 92 - Forma della concessione

1. La concessione delle aree cimiteriali, cappelle, tombe, loculi individuali, ossari deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

2. La durata della concessione è la seguente:

- aree cimiteriali	anni 99-	tombe	anni 50/99
- cappelle	anni 65/99	loculi ed ossari	anni 35/50

3. Le concessioni potranno essere rinnovate alla scadenza, dagli aventi diritto e le concessioni attuali potranno essere rinnovate prima della scadenza dagli aventi diritto alla nuova durata dei contratti previo pagamento del conguaglio.

Art. 93 - Avviso di recupero di cappelle, tombe e loculi

1. L'avviso murale atto a rendere di pubblica ragione l'azione di recupero del Comune delle cappelle, tombe e loculi in stato di abbandono, deve essere affisso in più parti del cimitero per la durata minima di mesi 6, compreso la "festività dei Morti". Tale avviso deve contenere:

- a) l'indicazione del contrassegno o stampigliatura che il Comune ha apposto, in modo ben visibile, sulle cappelle, tombe e loculi soggetti a recupero;
- b) le modalità ed i termini in base ai quali gli aventi titolo possono esercitare il diritto di rinnovo della concessione;
- c) l'avvertenza che i resti mortali, al momento del recupero, saranno traslati nell'ossario comune.

CAPITOLO IX

Cremazioni, imbalsamazioni, autopsie

Art. 94 - Crematori

1. I crematori sono costruiti entro i recinti del cimitero e sono soggetti alla vigilanza del Sindaco.
2. Il progetto di costruzione di un crematorio è deliberato dal Consiglio comunale in base a quanto disposto dall'art. 78, comma 2°, del D.P.R. n. 285/90.
3. In mancanza del crematorio, la cremazione dovrà avvenire, di regola, presso il più vicino cimitero che disponga di crematorio o presso quello del capoluogo di Provincia.
4. Il Sindaco deve stipulare apposita convenzione, con spese a carico del Comune, a garanzia della prestazione del servizio di cremazione.

Art. 95 - Cremazione

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base di:
 - a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto ad essere cremato;
 - b) atto scritto attestante la volontà del coniuge o dei parenti, con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblici ufficiali abilitati a sensi dell'art. 20 della Legge 04/01/1968, n.15.
2. Per coloro i quali, alla morte, risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato.
3. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'Associazione.
4. L'autorizzazione alla cremazione non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo con firma autenticata dal Coordinatore Sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla-osta dell'autorità giudiziaria.
6. In questo caso è necessario che detto nulla-osta sia specifico per la cremazione non potendosi considerare sufficiente quello relativo al seppellimento il quale ultimo non esclude la possibile esumazione del cadavere per eventuali riscontri autoptici.

Art. 96 - Esecuzione cremazione

1. La cremazione è eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponente nel crematorio l'intero feretro.

Art. 97 - Raccolta delle ceneri

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, le cui ceneri contengono.
2. Nel cimitero è predisposto un edificio per raccogliere tali urne.
3. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 98 Dimensione delle urne

1. Le urne cinerarie di materiale refrattario devono avere la seguente dimensione limite: lunghezza cm. 40; larghezza cm. 40; altezza cm. 40.

Art. 99 - Caratteristiche degli edifici cinerari

1. L'edificio per raccogliere le urne cinerarie, posto nel cimitero, deve ottenere il parere favorevole del Coordinatore Sanitario A.S.L. competente per territorio e della Commissione edilizia.
2. L'edificio cinerario deve essere costruito in modo tale da contenere non più di due urne cinerarie della dimensione limite fissata.
3. Le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali e privati.

Art. 100 - Trasporto delle urne

1. Il trasporto di urne contenenti i residui delle cremazioni ferme restando le autorizzazioni di cui ai precedenti articoli 36 e 42 non va soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni dell'A.R.P.A. competente per territorio in caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 101 - Cinerario comune

1. Il cimitero dispone di un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettivo delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

Art. 102 - Consegna delle ceneri

1. La consegna dell'urna cinerarie, agli effetti dell'art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie 27 Luglio 1934, n. 1265, si farà constatare da apposito verbale in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale o custode, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di Stato Civile.
2. Il secondo esemplare del verbale è conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Art. 103 - Autopsie

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati dall'esercizio professionale.

Art. 104 - Risultati delle autopsie

1. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio o delle A.S.L. competente per territorio interessate per l'eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

2. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore dell'A.S.L. competente per territorio ed essa varrà come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 Luglio 1934, n. 1265.

3. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 38 del D.P.R. n. 285/90.

4. Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 105 - Imbalsamazione

1. I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguite, sotto controllo del Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

2. Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3. Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/90 è eseguito dal Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 21, 22 e 23.

Art. 106 - Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

1. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Febbraio 1964, n. 185.

CAPITOLO X

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 107 - Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie. Le prime si fanno quando è trascorso almeno un decennio dalla data della inumazione o dalla scadenza della concessione se trattasi di sepoltura privata.
2. Le fosse liberate dai resti del feretro si utilizzano per nuove inumazioni, salvo la necessità di un periodo di riposo del lotto prima del riutilizzo per nuove inumazioni. Se, del caso, deve essere corretto il terreno.
3. L'esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco, seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupati.

Art. 108 - Esumazioni straordinarie

1. Sono esumazioni straordinarie quelle effettuate qualunque sia il tempo trascorso dal seppellimento, per ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della Giustizia o quelle per trasportare il cadavere in altre sepolture o per essere cremato.

Art. 109 - Tempi di mineralizzazione

1. Spetta al Ministero della Sanità, qualora con il turno di rotazione decennale vi sia stata incompleta mineralizzazione del cadavere, prolungare detto periodo. Per contro per terreni in cui si ha la mineralizzazione del cadavere per minor tempo, il Ministero della Sanità sentito il Consiglio Superiore della Sanità può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 110 - Rinvenimento resti ed oggetti

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvencono dovranno essere raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempreché coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle per depositarle in sepolture private da essi acquistate all'interno del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di zinco a mente dell'art. 51 del Regolamento.
3. Le lapidi, i cippi ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero.
4. essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà utilizzarli nelle costruzioni o restauri del cimitero stesso.
5. Le monete, le pietre preziose ed in generale le cose di valore che venissero rinvenute, saranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 111 - Rifiuti attività cimiteriale

1. I rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui devono seguire la normativa per lo smaltimento del D.P.R. 15.07.2003 n. 254.
2. Continuano ad applicarsi le disposizioni impartite con circolare - Settore Sanità e Igiene - Servizio Igiene Pubblica - n. 21/san. 89 limitatamente alle parti compatibili con la presente nuova disciplina.

Art. 112 - Divieto apertura feretri

1. Prima che siano trascorsi 10 anni per le sepolture ad inumazione e 20 anni per quelle a tumulazione, è vietata l'apertura dei feretri per qualsiasi causa, salvo - previa autorizzazione del Sindaco - le disposizioni dell'autorità giudiziaria.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo di concessione e anch'esse sono regolate dal custode.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati per un periodo minimo di 5 anni dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere, quando questa sia già avvenuta in modo completo oppure cremata seguendo la procedura di riferimento.

Art. 113 - Estumulazioni

1. Per le estumulazioni si osservano le norme di cui all'art. 86 del D.P.R. n. 285/90 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'art. 108 del presente Regolamento.
2. Il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno l'estumulazione dei feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il custode del cimitero constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
3. Qualora il Coordinatore dell'A.S.L. competente per territorio constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro. Anche per le estumulazioni valgono le norme di cui all'art. 112.

Art. 114 - Ordine di esumazione

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e le salme da trasportare in altre sepolture o da cremare possono essere autorizzate dal Sindaco. Devono essere eseguite alla presenza dell'incaricato del servizio di custodia.
2. Il cadavere sarà trasferito nella sala autopsia a cura del custode del cimitero, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità Giudiziaria e quelle dell'Autorità Sanitaria a tutela dell'igiene.

Art. 115 - Verbale di estumulazione

1. Dell'operazione di estumulazione compiuta deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'ufficio di Stato Civile.

Art. 116 - Esumazione di salma morta per malattia infettiva contagiosa

1. E' proibita l'esumazione del cadavere di un individuo morto per malattia infettiva contagiosa, se non sono passati due anni dalla morte e dopo che il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio abbia dichiarato che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 117 - Tempi e modalità di esumazione o di estumulazione

1. Ad eccezione dei casi in cui vengono ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non è permessa l'esumazione straordinaria nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

2. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa, oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.

3. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto, e passate le corde sotto di essa questa verrà sollevata con mezzi meccanici.

4. Esaminata ancora la cassa nel sottofondo se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in un avvolgimento di zinco dello spessore di mm. 0.66, preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato, quando la cassa non sia stata messa in imballaggio.

5. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, la inumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni. La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà pure essere disinfettata coll'acqua di calce, e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto.

Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3%.

6. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma. Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato finito il servizio.

Art. 118 - Divieto operazioni su salme

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

2. Il custode del cimitero è tenuto a denunciare al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 119 - Diritti per servizi

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco, per conto ed interesse di privati, saranno versate alla cassa comunale le somme di compensi per assistenza e opera del personale fissate con deliberazione G.C.

CAPITOLO XI

Esecuzione lavori nel cimitero

Art. 120 - Obblighi imprese appaltatrici

1. I titolari delle imprese appaltatrici di servizi o lavori per conto del Comune e tutto il personale alle loro dipendenze, debbono attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente Regolamento e nei singoli capitolati d'appalto.

Art. 121 - Esecuzioni lavori privati

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni di cappelle o tombe di famiglia, che non siano riservate al Comune, le ditte o imprese dovranno versare un deposito cauzionale a titolo di garanzia per eventuali danni a persone o cose del Comune o private, nonché per l'occupazione temporanea di area per ponteggi, steccati, depositi di materiali, costruzione baracche, consumo acqua, ecc.

2. L'ammontare di tali depositi è fissato nell'allegata tabella D.

3. Alle ditte e imprese autorizzate all'esecuzione di lavoro per conto di privati, è vietato svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori e di svolgere attività comunque scorrette.

4. Gli esecutori di lavori per conto di privati sono responsabili per eventuali danni arrecati a persone o a cose del Comune o di terzi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 122 - Accertamento lavori eseguiti

1. Il rimborso del deposito di cui all'articolo precedente verrà effettuato al termine dei lavori dopo che:

- sia stata ripristinata ogni manomissione del terreno;
- siano stati riparati eventuali danni a monumenti o lapidi, piantagioni, viali, ecc.;
- sia stato provveduto al versamento dei corrispettivi per occupazione temporanea di area, consumo di acqua, energia elettrica, ecc.

2. Al termine dei lavori l'Ufficio Tecnico effettuerà un sopralluogo collaudo allo scopo di accertare se l'opera eseguita corrisponda ai requisiti ed alle caratteristiche indicate nel progetto.

3. Nel caso di difformità il Comune applicherà nei confronti dei trasgressori le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per tale inadempienze, previa emanazione di apposita ordinanza del Sindaco nei confronti del concessionario per l'esecuzione delle opere necessarie per rendere la costruzione conforme alle prescrizioni stabilite nelle norme richiamate al comma precedente.

Art. 123 - Lavori appaltati dal Comune

1. Nella costruzione di tombe o cappelle o loculi la ditta o l'impresa incaricata deve recingere lo spazio assegnato con assito di tavole, costruito a regola d'arte.

2. E' vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Comunale, in ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 124 - Deposito materiali

1. I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti il più possibile già lavorati e devono essere depositati nello spazio autorizzato.
2. E' vietato attivare sull'area concessa, laboratori di sgrossamento dei materiali e di costruire baracche.
3. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nel corso dei lavori si farà in modo che, per i giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione sia riordinato e sgombro di terra, sabbia, calce, ecc.

Art. 125 - Uso di mezzi e macchinari

1. I mezzi per il trasporto dei materiali non potranno rimanere nel cimitero che il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.
2. Lungo i viali non potranno transitare che veicoli di larghezza tale da non causare guasti ai cordoni, alle cunette, alle piantagioni, ai monumenti o lapidi.

Art. 126 - Materiali di scarto

1. I materiali di scarto, ad eccezione della terra del cimitero che deve rimanere in loco, devono di volta in volta essere trasportati, a cura e spese dell'esecutore dei lavori, alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio Tecnico secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando lo spargimento di materiali sul suolo del cimitero o di imbrattare opere.

Art. 127 - Orario dei lavori

1. Le ditte e imprese e tutti gli esecutori di lavoro nell'interno del cimitero, per costruzione o riparazione di monumenti, di cappelle o loculi, devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero, previsto dal presente Regolamento.
2. E' in ogni caso vietato eseguire lavori nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile dell'Ufficio Gestione Cimiteri.
3. Quattro giorni prima della ricorrenza dei defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa di materiale per opere o anche solo di lapidi o monumenti individuali.
4. Si dovranno in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione di materiali, allo smontaggio della armature e ponti, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.
5. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle imprese appaltatrici, giustificatori da necessità particolari e inderogabili di servizio, sarà consentito di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

CAPITOLO XII

Illuminazione votiva

Art. 128 - Illuminazione elettrica votiva

1. Sulle fosse ad inumazione nonché sulle tombe o cappelle o loculi è consentita l'illuminazione votiva elettrica.
2. Sulle piastre o lapidi dei loculi delle celle-ossario è vietata ogni illuminazione ad olio e cera, per evitare pericoli di incendio o per non imbrattare i marmi di rivestimento.
3. Il servizio di illuminazione elettrica votiva può essere gestito in economia dal Comune od appaltato a ditta privata.

Art. 129 - Richiesta del servizio

1. Il servizio di illuminazione elettrica votiva che consta dell'allacciamento e dell'abbonamento, deve essere richiesto dall'interessato agli Uffici Comunali che, in caso di gestione in appalto inoltreranno la richiesta alla ditta appaltatrice.

Art. 130 - Durata dell'abbonamento

1. La durata dell'abbonamento è di anni 1, prorogabile, per tacito consenso, di anno in anno, salvo disdetta da inviare a mezzo lettera raccomandata, almeno un mese prima della scadenza. Ogni variazione dovuta a traslazioni, pur mantenendo inalterato il costo di abbonamento, implica la richiesta di un nuovo allacciamento.

Art. 131 - Tariffe

1. Le tariffe per l'allacciamento e abbonamento sono determinate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale in relazione ai costi dell'energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.
2. Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica.

Art. 132 - Revisione canone

1. Nel caso in cui il servizio di illuminazione votiva elettrica sia appaltato, la ditta appaltatrice dovrà, entro il mese di novembre di ciascun anno, inoltrare domanda di revisione del canone di abbonamento e di allacciamento al Sindaco del Comune, dimostrando l'avvenuto incremento dei costi di energia elettrica, della manodopera e dei materiali impiegati.

2. Le categorie d'incidenza dei costi ai fini revisionali sono:
 - per il canone di abbonamento
 - energia elettrica %
 - manodopera %

materiali impiegati %
- per il canone di allacciamento
manodopera %
materiali impiegati %
altre spese %

3. I costi dell'energia elettrica e della manodopera saranno rilevati rispettivamente dal Decreto C.I.P. e dal contratto di lavoro dei dipendenti del settore elettrico.

4. Per i materiali impiegati per le altre spese, la ditta appaltatrice fornirà le relative documentazioni atte a dimostrare l'aumento richiesto.

5. Non è ammessa revisione per contratti di appalto annuali.

6. Per i contratti di appalto pluriennali la revisione scatterà al 2° anno, per la percentuale eccedente il 10% (art. 1664 c.c.).

7. Per gli anni successivi spetterà alla ditta appaltatrice l'intera percentuale di aumento dei costi.

8. La Giunta Comunale, dopo verifica della documentazione presentata ai fini revisionali, con apposita deliberazione approverà le nuove tariffe. Copia di detta deliberazione dovrà essere trasmessa alla ditta appaltatrice.

Art. 133 - Modalità di versamento

1. Tutti i pagamenti devono essere effettuati dagli interessati presso la Tesoreria Comunale se il servizio illuminazione elettrica votiva è gestito in economia. Se appaltato il pagamento sarà effettuato direttamente alla ditta appaltatrice.

2. Il versamento del contributo fisso per l'allacciamento dovrà essere fatto in un'unica soluzione, prima della posa in opera degli apparecchi illuminanti unitamente alla prima rata di abbonamento. Le successive rate di abbonamento annuali dovranno essere versate previa presentazione della reversale che verrà recapitata a mezzo posta da parte dell'Ufficio Comunale preposto, o con bollettino postale già predisposto dalla ditta appaltatrice.

3. Ogni variazione d'indirizzo o di nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Comunale preposto ed alla ditta appaltatrice del servizio.

4. Unico riconoscimento dell'effettuato pagamento è l'apposita quietanza rilasciata dalla Tesoreria Comunale o l'attestazione del versamento tramite bollettino postale.

Art. 134 - Inadempienze

1. Trascorso il termine utile indicato sulla reversale o sul bollettino postale, senza che l'interessato abbia provveduto al versamento del canone dovuto, il Comune o la ditta appaltatrice potrà, senza alcun preavviso, sospendere la fornitura della corrente od anche togliere l'impianto senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento danni.

2. Il ripristino della corrente tolta per scadenza di contratto o per danni causati all'impianto dell'abbonato o per sua morosità, sarà accordato dopo un nuovo pagamento nella misura del 100%

delle spese di allacciamento elettrico ed effettuato il rimborso di danni arrecati e, nel caso di morosità, provveduto al versamento delle rate non pagate.

Art. 135 - Esecuzione impianto

1. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente dal Comune o dalla ditta appaltatrice. Si intende che l'impianto riguarda soltanto l'installazione elettrica e cioè la fornitura e la posa in opera della conduttura di derivazione in cavetto fino al punto in cui dovrà essere applicato l'apparecchio illuminante.
2. Oltre al cavetto di derivazione, sarà fornito anche la lampadina elettrica di voltaggio uniforme e il collegamento dei conduttori con l'apparecchio illuminante.
3. Qualora l'utente desiderasse soluzioni speciali di impianto per cappelle o tombe di famiglia, la spesa di esecuzione inerente sarà a tutto carico dell'utente.

Art. 136 - Modifiche agli impianti

1. Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dalla accettazione di preventivo di posa, che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

Art. 137 - Doveri dell'utente

1. E' fatto divieto all'utente di asportare o cambiare lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esse attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare altro che possa in qualunque modo, approntare variazioni all'impianto stesso.
2. I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo l'eventuale azione civile o penale che da parte del Comune o dalla ditta appaltatrice dovesse essere promossa. E' prevista la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

Art. 138 - Cause di forza maggiore

1. Il Comune o la ditta appaltatrice non assumono alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore.
2. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento della rata di abbonamento o rimborsi di sorta.

Art. 139 - Reclami e segnalazioni

1. Ogni segnalazione o reclamo dovrà essere comunicato all'Ufficio Comunale o alla ditta appaltatrice per iscritto.

2. L'abbonato fatto reclamo, non ha diritto per questo di sospendere i pagamenti stabiliti. L'utente potrà chiedere la rescissione del contratto nel caso perduri la situazione che ha determinato il reclamo.

CAPITOLO XIII

Norme generali di vigilanza

Art. 140 - Sepulture private fuori dal cimitero

1. Le costruzioni di cappelle private fuori dal cimitero, con i requisiti di cui all'art. 104 D.P.R. n. 285/90, sono autorizzate dal Sindaco, previa deliberazione del Consiglio Comunale, sentito il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio.
2. Ogni spesa, compresa quella di ispezione tecnica, sarà posta a carico del richiedente l'autorizzazione alla costruzione.
3. La tumulazione in dette cappelle è soggetta all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile e dal nulla-osta del Sindaco che lo rilascia dopo aver accertato che il defunto aveva diritto a ricevere la sepoltura nella cappella.

Art. 141 - Applicabilità della tassa di concessione

1. La tassa di concessione per la deposizione di salme nelle cappelle private è applicata nella stessa misura di quella prevista per le sepolture private esistenti nel cimitero.

Art. 142 - Gestione del cimitero

1. La manutenzione, l'ordine e ogni altra attività gestionale del cimitero è affidata al responsabile del servizio di custodia e/o al custode che ne risponde al Sindaco che ha l'obbligo di vigilanza, mentre il Coordinatore Sanitario ne controlla il funzionamento nel rispetto delle leggi e dei regolamenti a garanzia dell'interesse della salute pubblica.

Art. 143 - Orario

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni della Giunta Comunale che saranno affisse all'ingresso del cimitero.
2. E' ammessa la installazione di cancelli automatici ad orario predeterminato, purché omologati e che abbiano ottenuto il certificato di regolare esecuzione da parte del competente servizio dell'A.S.L. competente per territorio.

Art. 144 - Divieti d'ingresso

1. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potranno introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio.
2. E' proibito passare attraverso campi comuni ed attraversare le fosse.

Art. 145 - Mantenimento viale e parti comuni

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata; quindi asportata.
2. Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempreverdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 146 - Cura delle tombe

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.
2. Se questi però, per il tempo e per le intemperie, venissero a cadere, quando non possono più essere rimessi a posto, sarà cura del custode di ritirarli per essere distrutti od usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riportati dalle famiglie interessate entro un mese.

Art. 147 - Rimozione ornamenti

1. Il Comune ha diritto di far rimuovere gli ornamenti anche provvisori e temporanei in generale, ogni qualvolta li giudichi indecorosi ed in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelli pericolanti, collocati sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 148 - Divieto asportazione oggetti

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici fiori, gli arbusti o le corone.

Art. 149 - Danni alle strutture cimiteriali

1. E' proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi, ecc., com'è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall'Autorità comunale.

Art. 150 - Presenza alle esumazioni straordinarie

1. Salvo che i parenti autorizzati, è vietato assolutamente a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art. 151 - Comportamento dei visitatori al cimitero

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà, dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana, diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

Art. 152 - Custodia

1. La custodia del cimitero è affidata ad un dipendente del Comune con mansioni di custode, che risponde del servizio al Sindaco responsabile del funzionamento del cimitero stesso.

Art. 153 - Incarichi specifici custode

1. Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente Regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo, nonché, la tenuta dei registri.
2. Custodisce la chiave della porta del cimitero e quella dei diversi locali del cimitero, nonché controllare la efficienza dei cancelli automatici eventualmente installati.

Art. 154 - Mansioni del custode

1. Il custode del cimitero deve:
 - a) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) segnalare tutti i danni e le riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
 - c) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale;
 - d) curare la nettezza dei viali, sentieri, e degli spazi fra le tombe;
 - e) curare la pulizia dei portici dei locali ed in generale di tutto il cimitero e tenere la copia delle chiavi delle cappelle private;
 - f) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, croci, ecc.;
 - g) tenere la regolare registrazione di tutti i morti che verranno sepolti ne permettere che avvenga il seppellimento senza che gli venga consegnato analogo permesso con i documenti prescritti a seconda del caso;
 - h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
 - i) speciale incarico del custode è quello delle tumulazioni ed esumazioni dei cadaveri;
 - j) garantire la sicurezza e la buona conservazione di quanto esiste nel cimitero;
 - k) interessare il Dirigente del Dipartimento di Prevenzione Medica dell'A.S.L. competente per territorio tutte le necessità di ordine sanitario eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà.

Art. 155 - Divisa e contegno

1. Il custode e/o gli operai addetti ai lavori nel cimitero hanno l'obbligo di indossare in servizio la divisa e/o la tenuta da lavoro fornita dal Comune.
2. E' fatto obbligo di tenere un rispettoso contegno che il luogo e la funzione richiede.

CAPITOLO XIV

Contravvenzioni e disposizioni finali

Art. 156 - Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, coll'ammenda fino a L.(2).

Art. 157 - Richiami

1. Per quanto non indicato negli art. del Cimiteriale del Comune di Borghetto Lodigiano si rimanda al Regolamento Regionale n.6 del 09.11.2004 "Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali" e s.m.i.

Art. 158 - Esecutività

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.

(2) vedasi art. 10 Legge 24/11/1981, n. 689

URGENTE

Al Municipio
Ufficio Stato Civile
di
.....

Si prega di voler comunicare la causa di morte di
.....deceduto in codesto Comune il giorno

Tali notizie sono necessarie ai fini della compilazione della scheda di morte e delle tabelle statistiche delle cause di morte della popolazione appartenente a questo Comune.

Ringraziando, con osservanza.

L'Addetto all'Ufficio di Stato Civile

N.B. Si prega di restituire debitamente compilato il presente modello

MORTE NATURALE

Malattia o stato morboso iniziale:

Malattia o stato morboso che ha direttamente causato il decesso:

MORTE DA CAUSA VIOLENTA

Causa violenta:

1. Accidentale
2. Infortunio sul lavoro
3. Suicidio
4. Omicidio

Mezzo col quale la morte avvenne o fu procurata (indicare ad es.: arma da fuoco, caduta, investimento da treno, avvelenamento, ecc.).

Atto n.Reg.Parte

Allegato B)

Spett.le A.S.L. competente per territorio

SCHEDA DI MORTE

N.

Oggetto: DATI STATISTICI CAUSE DI MORTE – Mese diComune di

.....

N.	Cognome, Nome e Paternità	Età			Malattia iniziale	Malattia terminale	medico curante	medico necroscopo	Osservazioni
		anno	mese	giorno					